

(N. 914-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1950
(V. Stampato N. 265)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 MARZO 1950

Comunicata alla Presidenza il 17 aprile 1951

Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati
irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Come è a voi noto, il vigente Codice civile all'articolo 60, nel quale sono sostanzialmente riportate le disposizioni del regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e nel regolamento 11 gennaio 1920, n. 40, elenca ai numeri 1 e 2 i casi di dichiarazione di morte presunta a seguito di operazioni belliche o di stato di prigionia, e stabilisce il termine di due anni dal trattato di pace, o in mancanza, di tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, perchè la morte presunta possa essere dichiarata con la procedura normale prevista dagli articoli seguenti. L'articolo 61 dispone che la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o l'ultima notizia del prigioniero o del deportato.

La lunga durata del termine e la non meno lunga, costosa e complicata procedura prevista dal Codice, ha fatto avvisare l'opportunità di norme speciali per il regolamento della cessazione dei rapporti d'impiego e di lavoro dei cittadini scomparsi per eventi di guerra, ai fini di consentire da un lato la liquidazione a favore degli aventi diritto delle indennità o del trattamento di quiescenza conseguiti alla risoluzione del rapporto e dall'altra alle amministrazioni pubbliche di disporre del posto occupato dallo scomparso.

Alla Camera dei deputati fu perciò in data 30 dicembre 1948 presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il disegno di legge in esame, che la Camera trasmise al Senato in data 10 marzo 1950.

Il disegno sembrerebbe ora aver perduto di attualità perchè col 25 dicembre 1949 sono decorsi due anni dalla entrata in vigore del Trattato di pace e più che abbondantemente i tre anni dalla cessazione delle ostilità.

Tuttavia l'opportunità di regolare la materia con norme particolari resta, sia perchè, indipendentemente dal termine, con esse viene facilitata la procedura per la dichiarazione di irreperibilità, del che possono giovare tutti coloro che alla entrata in vigore della legge non avessero ottenuto ancora la sentenza che dichiara la morte presunta, sia perchè il disegno regola materie non specificatamente contemplate dal Codice, come la riassunzione in

servizio nei pubblici e privati impieghi di coloro che successivamente alla dichiarata irreperibilità risultino viventi (articoli 2 e 3) e la estensione a favore dei congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti in favore dei congiunti dei caduti in guerra.

È appena il caso di accennare che la dichiarazione di irreperibilità prevista dal disegno ha effetto soltanto ai fini dei rapporti di lavoro, mentre per le più vaste finalità prodotte dalla sentenza di dichiarazione di morte presunta, nulla è innovato alla disciplina ordinaria del Codice.

2. La innovazione sostanziale introdotta da questo disegno sta nell'aver sostituito, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro, alla sentenza del magistrato un verbale di irreperibilità redatto dalla competente Autorità militare per gli scomparsi in seguito ad eventi di guerra e dal Sindaco dell'ultima residenza nota per gli scomparsi per cause connesse allo stato di guerra.

Dalla data di irreperibilità così certificata i rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di privati si intendono cessati e gli aventi diritto sono ammessi a liquidare l'indennizzo o il trattamento di quiescenza indiretto loro spettante per legge o per contratto.

Per ragioni di evidente equità e di tutela delle famiglie dei pubblici impiegati che hanno subito il grave sinistro della perdita di un congiunto lavoratore, il disegno prevede l'esenzione dalla restituzione della eccedenza di quanto esse avessero percepito a titolo di assegno alimentare su quanto a loro spettava a titolo di pensione. Questa norma contenuta nell'articolo 1 va naturalmente estesa anche ai casi di coloro che fossero scomparsi per cause connesse allo stato di guerra (articolo 5).

Il regolamento della riassunzione in servizio, o direi più esattamente, della *continuazione del rapporto* di impiego o di lavoro per coloro che risultino successivamente viventi, è dato dagli articoli 2 e 3 del disegno. L'articolo 2 per i dipendenti da pubbliche amministrazioni ne ammette, condizionatamente al possesso dei requisiti prescritti, la ulteriore permanenza in servizio con diritto alla ricostruzione del-

la carriera a tutti gli effetti giuridici ed economici, o il collocamento nella posizione di riposo, ove ne ricorrano gli estremi e salvo, nell'un caso e nell'altro, agli effetti economici, il conguaglio del trattamento del quale avesse goduto le loro famiglie in dipendenza della dichiarazione di irreperibilità. Deve ritenersi, a parere della Commissione, che nel conguaglio non debba tenersi conto della eccedenza prevista dal 2° comma dell'articolo 1.

L'articolo 3 per i dipendenti di imprese private prevede la riassunzione in servizio, purchè non si tratti di rapporto stagionale e purchè il dipendente si ponga a disposizione del datore di lavoro entro trenta giorni dal rimpatrio o non sia rimasto spontaneamente in territorio estero. Dalla discussione di questo articolo in sede di Commissione è emerso l'unanime parere che per data di rimpatrio debba intendersi quella nella quale l'interessato raggiunga la sua normale residenza e non il territorio nazionale, e che la permanenza in territorio estero debba avere un carattere di stabilità e una durata tale da non far presumere la sua temporaneità. Gli effetti economici della riassunzione decorrono (e perciò nel caso dell'articolo 3 deve parlarsi più esattamente di *riassunzione*, anzichè di continuazione del rapporto) dalla data nella quale il dipendente si pone a disposizione del datore di lavoro. Il che vuol dire che, ferma restando la liquidazione della quale hanno goduto gli aventi diritto in conseguenza della irreperibilità, da quella data si stabilisce un nuovo termine iniziale nel rapporto di lavoro e non si fa luogo, come per i pubblici impiegati, ad alcun conguaglio.

Ove il contratto di lavoro sia a termine, il dipendente ha diritto ad esaurire l'ulteriore decorrenza precedentemente non goduta, ove sia a tempo indeterminato a rimanere in servizio almeno un anno dalla sua riassunzione.

Le norme degli articoli 2 e 3 hanno carattere generale e si applicano quindi anche ai casi

in cui il ritorno dello scomparso avvenga non solo dopo la dichiarazione di irreperibilità, ma anche dopo quella di morte presunta e ciò ad eliminare situazioni di disparità.

La norma dell'articolo 4, alla quale si è già accennato, sulla estensione ai congiunti degli irreperibili in seguito agli eventi di guerra delle provvidenze legislative vigenti a favore dei congiunti dei morti in guerra ha pure carattere generale e risponde ad un desiderio legittimamente espresso dalle organizzazioni interessate e al quale non si può non aderire per evidenti considerazioni di parità di trattamento in casi perfettamente analoghi.

Durante la discussione del disegno di legge in esame, fu da alcuni onorevoli colleghi sollevata una questione più grave, su quale base, cioè, dovesse effettuarsi la liquidazione delle indennità per cessazione dei rapporti di lavoro, tenuto conto degli effetti della svalutazione monetaria nel periodo intermedio fra la data di irreperibilità o morte presunta e quella della effettiva liquidazione.

Fu nominata, allo scopo, un'apposita Sottocommissione, la quale concluse nel senso che la materia per il suo carattere di generalità e perchè incidente sul delicato e più vasto problema della nominalità del valore della moneta, non potesse trovar luogo in un disegno di legge di portata limitata e di contenuto prevalentemente procedurale e dovesse formare oggetto di studio separato ed eventualmente di iniziative legislative governative o parlamentari.

A seguito di che, il senatore Sinforiani e altri onorevoli colleghi hanno presentato alla Presidenza un disegno di legge (n. 1204) illustrato in separata relazione.

Per quanto attiene, invece, al presente disegno di legge, la Commissione ritiene che esso possa essere sottoposto al Senato per la sua integrale approvazione.

JANNUZZI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il rapporto d'impiego civile o di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle imprese private, nei riguardi dei dipendenti i quali siano stati dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si considera cessato dalla data della scomparsa indicata nel verbale redatto dalla competente autorità militare.

Dalla medesima data indicata nel comma precedente è liquidato agli aventi diritto, secondo i casi, l'indennizzo od il trattamento di quiescenza indiretto spettante, salvo conguaglio — ai soli fini della corresponsione della pensione — con gli assegni già corrisposti. La eccedenza degli assegni predetti sulla pensione non deve essere recuperata.

Art. 2.

Qualora successivamente alla liquidazione del trattamento di cui al precedente articolo risulti che il dipendente da una pubblica amministrazione sia vivente ed in possesso dei requisiti prescritti per la permanenza in servizio, egli è riammesso in servizio con la ricostruzione della carriera sino alla data della riammissione, osservati i criteri dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, ai fini giuridici ed economici, salvo conguaglio con il trattamento predetto.

Se risulti invece che il dipendente si trovi in una delle condizioni previste per il collocamento a riposo, è collocato in tale posizione con decorrenza dalla data in cui si è verificata la condizione, con la ricostruzione della carriera sino a tale data, salvo il conguaglio di cui al precedente comma.

Art. 3.

I dipendenti da imprese private dichiarati irreperibili, i quali successivamente alla entrata in vigore della presente legge risultino viventi ed idonei al lavoro, hanno diritto alla riassunzione alle dipendenze dell'impresa dalla quale dipendevano al momento della dichiarazione di irreperibilità, sempre che il rapporto non fosse stagionale.

Quando il contratto sia a termine, la sua decorrenza è sospesa.

Quando il contratto sia a tempo indeterminato, l'impiegato riassunto non può essere licenziato prima che sia decorso un anno dalla riassunzione.

Per ottenere la riassunzione il dipendente deve, a pena di decadenza, porsi a disposizione del datore di lavoro entro trenta giorni dalla data del rimpatrio. In mancanza, oppure quando il cittadino dichiarato irreperibile sia rimasto spontaneamente in territorio estero, resta ferma la cessazione del rapporto d'impiego ai sensi dell'articolo 1.

Gli effetti economici della riassunzione decorrono dalla data nella quale il dipendente si pone a disposizione del datore di lavoro.

Art. 4.

Tutte le provvidenze previste dalle norme vigenti in favore dei congiunti dei caduti in guerra si applicano anche ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra.

Art. 5.

Qualora fuori delle ipotesi previste dall'articolo 1 il dipendente da una Amministrazione pubblica o da una impresa privata sia scomparso per cause connesse allo stato di guerra, e non sia stato possibile conoscere se egli sia tuttora in vita nè accertarne il decesso, l'amministrazione o l'impresa interessata o gli aventi diritto possono chiedere al sindaco del luogo nel quale lo scomparso ha avuto l'ultima residenza nota che sia redatto un verbale di irreperibilità, agli effetti della risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

Il sindaco redige il verbale di irreperibilità, dopo aver assunto le informazioni che ritenga necessarie. Nel verbale sono indicate le generalità dello scomparso, le circostanze di tempo e di luogo nelle quali la scomparsa è avvenuta, e l'amministrazione, l'impresa o la persona richiedente.

Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3. La risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro decorre dalla data della scomparsa indicata nel verbale di irreperibilità.